

Bruxelles, 21 dicembre 2015
(OR. en)

15386/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0309 (CNS)**

**CORDROGUE 105
SAN 442**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 dicembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 674 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α -PVP)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 674 final.

All.: COM(2015) 674 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.12.2015
COM(2015) 674 final

2015/0309 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α -PVP)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive¹ stabilisce una procedura in tre fasi in esito alla quale una nuova sostanza psicoattiva può essere sottoposta a misure di controllo nell'Unione europea.

Il 3 agosto 2015 è stata redatta una relazione congiunta dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e di Europol, conformemente all'articolo 5 della decisione 2005/387/JHA del Consiglio. Facendo seguito alla richiesta della Commissione e di 17 Stati membri e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata decisione, il 15 settembre 2015 il Consiglio ha chiesto di valutare i rischi provocati dal consumo, dalla fabbricazione e dal traffico della nuova sostanza psicoattiva α -PVP, il coinvolgimento di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze delle misure di controllo da applicare a tale sostanza.

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione del Consiglio il Comitato scientifico dell'OEDT ha valutato i rischi connessi all' α -PVP. Il 27 novembre 2015 il Presidente del Comitato scientifico ha presentato alla Commissione e al Consiglio la relazione di valutazione dei rischi, i cui principali risultati sono descritti di seguito.

La sostanza α -PVP è un potente psicostimolante. La sostanza è stata individuata in tutti i 28 Stati membri, nonché in Turchia e in Norvegia, ed è importata nel mercato della droga dell'UE principalmente dalla Cina e successivamente distribuita in tutta Europa.

In otto Stati membri che hanno segnalato la presenza di α -PVP sono stati registrati 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta.

Non sono disponibili informazioni né sono stati pubblicati studi che ne valutino in modo completo i rischi per la salute connessi alla sostanza α -PVP, vale a dire la tossicità cronica e acuta, ma le osservazioni su animali suggeriscono che la sostanza avrebbe effetti simili a quelli di altri stimolanti.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi la Commissione presenta al Consiglio un'iniziativa per sottoporre le nuove sostanze psicoattive a misure di controllo nell'Unione, oppure una relazione in cui motiva perché non ritiene necessario presentare una tale iniziativa. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015 nelle cause riunite C-317/13 e C-679/13, il Parlamento europeo deve essere consultato prima che sia adottato un atto fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, della decisione 2005/387/JHA del Consiglio.

In base ai risultati della relazione di valutazione dei rischi la Commissione ritiene che vi siano motivi per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione. Secondo la relazione di valutazione dei rischi, l'acuta tossicità della sostanza α -PVP è tale che il suo consumo può nuocere gravemente alla salute delle persone.

¹ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre la sostanza α -PVP a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α -PVP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive², in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista l'iniziativa della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva α -PVP, che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 27 novembre 2015.
- (2) La sostanza α -PVP è un potente psicostimolante, strutturalmente correlata a catinone, pirovalerone e metilendiossipirovalerone (MDPV) che sono sostanze soggette a controlli in base alla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. La sostanza è stata rilevata in tutti i 28 Stati membri, in Turchia e in Norvegia e le informazioni ottenute a seguito di sequestri e di raccolta di campioni indicano che si presenta soprattutto in polvere o in compresse. Dalle informazioni disponibili si evince che il mercato della droga dell'Unione si approvvigiona dalla Cina mediante importazioni di svariati chilogrammi di α -PVP, che poi vengono distribuiti in tutta l'Unione. L'Unione dispone anche della capacità di fabbricazione dell' α -PVP, giacché due siti di produzione illecita sono stati sequestrati all'interno di uno Stato membro.
- (3) In otto Stati membri che hanno segnalato la presenza di α -PVP sono stati registrati 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta. Nella maggior parte dei casi, l'uso di

² GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

³ GU C , , p. .

α -PVP è stato abbinato, in modo intenzionale o involontariamente, ad altre sostanze farmacologicamente attive. Se la sostanza α -PVP diventasse più ampiamente disponibile e fosse utilizzata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.

- (4) I dati disponibili suggeriscono che l' α -PVP è assunta come stimolante ad uso ricreativo, e che ne facciano uso anche i tossicodipendenti ad alto rischio, compresi coloro che si iniettano stimolanti e oppioidi, tra i quali può essere comune la poliassunzione. Esistono pochi dati sulla prevalenza del consumo di droga, le conseguenze a lungo termine e sui rischi sociali associati alla sostanza.
- (5) Non sono disponibili informazioni né sono stati pubblicati studi che valutino in modo completo i rischi per la salute connessi alla sostanza α -PVP, vale a dire la tossicità cronica e acuta, ma le osservazioni su animali suggeriscono che la sostanza avrebbe effetti simili a quelli di altri stimolanti. I sintomi negativi osservati nell'uomo sono stati descritti come tachicardia e ipertermia, diaforesi, agitazione, convulsioni o spasmi, confusione, aggressione. Dati ottenuti da studi non clinici suggeriscono che l' α -PVP potrebbe avere il potenziale di indurre abuso e dipendenza nell'uomo.
- (6) La sostanza α -PVP non ha alcuna proprietà terapeutica accertata o riconosciuta (per uso umano o veterinario). A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica che ne studia, a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre finalità.
- (7) La sostanza α -PVP non è stata né è attualmente oggetto di alcuna valutazione nell'ambito delle Nazioni Unite, né è prevista tale valutazione.
- (8) Nonostante le limitate prove scientifiche sull' α -PVP, gli elementi di prova e le informazioni sui rischi sanitari che la sostanza comporta, come documentato dalla sua presenza in casi di decessi e di intossicazioni acute, forniscono motivi sufficienti per sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (9) Poiché sedici Stati membri controllano l' α -PVP in base alla loro legislazione nazionale, conformandosi in tal modo agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone (alfa-pirrolidinovalerofenone; α -PVP) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro *[un anno dalla pubblicazione della presente decisione]*, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la sostanza α -PVP a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che discendono dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente